

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



3 del 26 gennaio 2026

Il 2026 si apre con sfide decisive per gli enti locali. Il rendiconto 2025 diventa il banco di prova per la verifica dei contributi alla finanza pubblica, mentre sanzioni automatiche attendono chi ritarda nella trasmissione dei dati alla Bdap oltre il 31 maggio.

Parallelamente, 3.087 amministrazioni sono chiamate alla fase pilota della riforma Accrual, con scadenza 30 giugno.

Segnaliamo anche che dal 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la riforma della Corte dei conti.

Scadenzario

Il fine gennaio 2026 impone ai ragionieri un'accelerazione su tre fronti:

la chiusura dei conti 2025 con la resa degli agenti contabili,

la trasparenza tramite i dati di tempestività dei pagamenti e lo stock di debito a fine 2025,

e la programmazione con la rideterminazione dell'avanzo presunto.

Entro il 31, vanno inoltre sigillati i monitoraggi sui debiti fuori bilancio e gli invii TARI alla CSEA.

È un passaggio critico per garantire la coerenza del bilancio di previsione 2026/2028 e la regolarità dei flussi finanziari dell'ente.

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Quesiti

Uno dei quesiti più frequenti in questi giorni riguarda l'obbligo di **verifica fiscale degli stipendi** per importi **superiori a 2.500 euro**: esso non si applica alle indennità degli **amministratori**.

Circolari

Nella circolare 1 del 26 gennaio 2026 abbiamo ripreso la deliberazione di giunta da approvare entro il 31 gennaio 2026 per gli enti che hanno applicato al bilancio di previsione le quote vincolate/accantonate del risultato di amministrazione presunto.

[Link](#) per scaricarla.

Contabilità



Rassegna. Il rendiconto blindo le verifiche sui contributi alla finanza pubblica

Chiuso il preventivo 2026-2028, gli enti locali volgono lo sguardo al rendiconto 2025 chiamato a certificare, per la prima volta a consuntivo, il rispetto degli impegni assunti sul concorso alla finanza pubblica. Proprio per questo il legislatore ha irrigidito il monitoraggio colpendo chi ritarda.

La leva è quella delle sanzioni automatiche. Il comma 793 della legge 205/2024 stabilisce che gli enti che, entro il 31 maggio, non trasmettono alla Bdap i dati di consuntivo o di preconsuntivo dell'esercizio precedente subiscono un aumento del contributo alla finanza pubblica del 10%. La puntualità contabile si trasforma quindi in una variabile finanziaria, e si rafforza il rendiconto come perno dei controlli. In questo quadro si collocano anche le principali novità operative del rendiconto 2025.

La prima è l'avvio, per gli enti con più di 5mila abitanti, della fase pilota della riforma Accrual; la seconda è la possibilità di portare all'approvazione degli organi politici il file Pdf dello schema di rendiconto elaborato direttamente dalla Bdap. Su questa procedura, la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso un documento di istruzioni.

La sperimentazione, che ha coinvolto 23 enti individuati da Conferenza delle Regioni, Upi e Anci, consente di ottenere uno schema di rendiconto conforme all'allegato 10 del Dlgs 118/2011, accompagnato dalla certificazione dei controlli Bdap superati. L'esito delle verifiche è riportato nella copertina del Pdf e nel piè di pagina dei singoli prospetti, assicurando la piena coincidenza tra il documento formalmente approvato dall'ente e quello acquisito dalla banca dati. È questo l'elemento che spinge i revisori dei conti a raccomandare l'utilizzo della nuova modalità, apprezzata anche dagli organi politici chiamati ad approvare il documento.

Chi sceglie questa strada deve però tenere conto dei tempi tecnici della Bdap. In prossimità delle scadenze di approvazione e trasmissione dei rendiconti, l'elevato volume dei flussi informativi può determinare rallentamenti fino a un paio di giorni, da considerare nella pianificazione dei lavori consiliari. La procedura segue una sequenza definita: comunicazione alla Bdap dell'opzione per il Pdf; trasmissione dei dati Xbrl con stato di approvazione «preconsuntivo»; scarico del file e verifica delle eventuali segnalazioni; possibile ritrasmissione dello schema corretto; approvazione del Pdf secondo l'iter regolamentare dell'ente; aggiornamento in Bdap degli stati di avanzamento (Giunta e Consiglio), senza nuovo invio del documento. L'omessa comunicazione dell'approvazione definitiva equivale, a tutti gli effetti, alla mancata trasmissione del rendiconto.

L'elaborazione automatica riguarda esclusivamente lo schema di bilancio del rendiconto e non include il piano degli indicatori e gli altri allegati, che continuano a essere prodotti dai sistemi

informativi degli enti e trasmessi separatamente in Pdf. Il file finale restituito dalla Bdap non si limita ai dati contabili: fotografa l'intero percorso di approvazione, riporta lo stato dell'iter, le eventuali integrazioni successive, i dati anagrafici dell'ente e, in copertina, l'esito dei controlli sugli schemi di bilancio e sui dati contabili analitici.

Leggi l'[articolo](#).

❑ SANZIONI AUTOMATICHE

Il comma 793 della legge 205/2024: chi non trasmette i dati entro il 31 maggio subisce un aumento del 10% del contributo alla finanza pubblica obbligatorio, anche a chi rispetta i vincoli.



Rassegna. Arconet, l'Irap sugli incentivi tecnici si gestisce con il giro contabile

L'interpretazione Arconet chiarisce la partita fiscale: l'imposta resta fuori dal limite dell'80% e viene finanziata nel quadro economico dell'opera, mentre per la regolarizzazione contabile si utilizza il meccanismo del giro contabile.

Sulla travagliata gestione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Commissione Arconet prova a mettere un punto fermo sulla collocazione dell'Irap. Con un chiarimento che anticipa i futuri aggiornamenti al Dlgs 118/2011, l'organismo tecnico traccia la rotta per evitare che il carico fiscale eroda i compensi del personale o, peggio, finisca per "sporcare" i saldi degli enti.

Il punto di partenza è il parere n. 3358/2025 del ministero delle Infrastrutture, con un verdetto netto: l'Irap sugli incentivi tecnici non deve essere computata né nella quota dell'80% destinata ai dipendenti, né nel restante 20% vincolato alle finalità accessorie, come l'acquisto di beni e strumentazioni. Si tratta, a tutti gli effetti, di un onere fiscale a carico dell'ente, che deve trovare copertura all'interno del quadro economico dell'intervento — sia esso relativo a lavori, servizi o forniture — senza pesare sul plafond destinato a chi materialmente svolge le funzioni.

Se il principio è chiaro, la traduzione operativa richiede precisione. Per garantire la rappresentazione della spesa secondo la sua natura economica, Arconet impone la tecnica del "giro contabile", un meccanismo già noto alle amministrazioni statali che ora diventa il protocollo standard per tutto il comparto territoriale. In termini pratici, l'operazione si snoda su un doppio binario: l'Irap viene impegnata una prima volta sugli stanziamenti dell'opera e una seconda volta tra le spese correnti del Titolo I per imposte e tasse, con una posta controbilanciata da un accertamento di entrata di pari importo da iscrivere al Titolo III, tipologia 500, categoria 3059900, ovvero "Altre entrate correnti n.a.c."

Il giro contabile garantisce che l'Irap sia visibile nella sua natura fiscale, pur restando finanziata dai fondi dell'opera. La linea Arconet offre dunque una guida operativa: l'Irap esce dal perimetro degli incentivi "netti" e trova una sistemazione contabile coerente, che concilia le molteplici esigenze.

Leggi l'[articolo](#).

Meccanismo del giro contabile:

- Primo impegno: IRAP sugli stanziamenti dell'opera
- Secondo impegno: IRAP tra spese correnti Titolo I (imposte e tasse)
- Contropartita: Accertamento entrata Titolo III, tipologia 500, categoria 3059900



ANCI. Le proposte emendative Anci al ddl di conversione del decreto Milleproroghe

Pubblichiamo le proposte di emendamenti di ANCI al disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Le proposte di emendamento sono finalizzate a rappresentare le esigenze dei Comuni e delle Città metropolitane in relazione alle principali scadenze normative, con particolare riferimento al funzionamento degli enti locali, alla continuità dei servizi pubblici, alla gestione finanziaria e alla capacità amministrativa.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Stato-Città – Pella: “Da Anci via libera a decreto su riparto fondo solidarietà comunale 2026”

L’Anci ha dato il proprio parere favorevole al decreto con le modalità di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2026: lo ha fatto nel corso della riunione straordinaria di mercoledì 21 gennaio della Conferenza Stato – Città dove l’Associazione è stata rappresentata dal vicepresidente Roberto Pella.

Pella ha evidenziato come “con la fuoriuscita di Roma dalla perequazione delle risorse dei Comuni, in applicazione di un accordo concluso in una precedente seduta della Conferenza, il sistema perequativo risulta alleggerito dal forte assorbimento di risorse derivante dai fabbisogni standard di Roma che risentono delle peculiarità dimensionali e di ruolo della Capitale”.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Tempi di pagamento tagliati di 10 giorni dopo i controlli Mef

Avvertire sul collo il fiato del ministero dell’Economia accelera i tempi di pagamento anche nelle amministrazioni più lente, dove arriva a ridurre di 10-15 giorni medi a seconda dei casi le attese imposte ai fornitori, e aumenta la quota di debiti commerciali liquidati nei tempi massimi di legge.

Lo mostrano bene i dati della Piattaforma crediti commerciali, il sistema telematico del ministero dell’Economia che monitora la vita di tutte le fatture presentate alla Pa, messi in fila nella relazione scritta dalla Ragioneria generale per l’informativa che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha tenuto all’ultimo consiglio dei ministri.

Più che di premere o minacciare, in realtà, si tratta di organizzare. Perché l’esperienza della lotta decennale contro i ritardi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni mostra che spesso a far arrancare i versamenti sono gli inciampi nella programmazione, gestione e rendicontazione dei dati prima ancora delle sofferenze strutturali di cassa, limitate alle amministrazioni più in crisi.

Proprio per questa ragione i servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato che sono andati a verificare sul campo le abitudini di Comuni, enti sanitari e ministeri ritardatari hanno prima messo sotto esame le prassi degli enti, per poi prescrivere 970 raccomandazioni specifiche e verificarne gli effetti a consuntivo. In particolare negli enti locali, il 62,9% delle «criticità» è stato incontrato sul terreno dell’aggiornamento e monitoraggio costante del cronoprogramma dei pagamenti, anche perché gli obblighi imposti da tempo per legge faticano spesso a tradursi in pratica per le carenze di personale e di competenze, mentre al capitolo «disponibilità e flussi di cassa» rimanda l’altro 37,1% dei problemi.

Risultato: nei Comuni sotto osservazione il tempo medio ponderato di pagamento delle fatture è

passato dai 46 giorni del primo semestre 2024 ai 36,2 del 2025, mentre nelle amministrazioni della sanità (dove i giorni concessi dalla legge per liquidare le fatture sono 60 e non 30) si è passati andati stesso periodo da 64,2 a 50,7 giorni.

Le verifiche e gli audit sugli enti ritardatari (sono 173 quelli del campione messo sotto esame dalla Ragioneria) sono una delle tappe chieste dal Pnrr, che ha accompagnato la fase finale della lunga battaglia avviata nel 2013 contro la lentezza dei pagamenti pubblici alle imprese fornitrici di beni e servizi.

Il traguardo più importante è stato raggiunto qualche mese fa, quando i monitoraggi del Mef hanno mostrato che per la prima volta nel 2024 il complesso delle pubbliche amministrazioni aveva rispettato i termini di pagamento imposti dalla legge, riuscendo a contenere sotto i 30 giorni medi le attese che dieci anni prima si attestavano a 120-130 giorni.

Il progressivo cambio di passo ha permesso di superare uno dei nodi strutturali più gravi della Pubblica amministrazione, che ha esposto il Paese a un fitto contenzioso con l'Unione europea e soprattutto ha complicato la vita delle imprese obbligate ad anticamere infinite prima di vedersi pagati i beni o i servizi assicurati alle amministrazioni. Ma naturalmente le medie non dicono tutto, per cui il Pnrr ha imposto entro il 2025 di stringere i bulloni delle procedure anche negli enti ritardatari, con un tavolo tecnico che ha fatto emergere i deficit organizzativi e gestionali (difficoltà nella programmazione dei pagamenti, scarsa digitalizzazione, deficit di competenze del personale, difficoltà di riscossione, ritardi nei trasferimenti da Stato a enti territoriali e così via) e ha costruito un set di raccomandazioni ora in via di attuazione: con i primi risultati censiti dalla Ragioneria, in una strada ancora da completare.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Fondo pluriennale vincolato e bilancio di previsione

La corretta determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) deve avvenire già in sede di bilancio di previsione, conformemente alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 118/2011.

Il FPV non è una mera posta contabile, ma lo strumento che garantisce la copertura finanziaria di obbligazioni già legalmente assunte, assicurando la continuità tra esercizi diversi. Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentt. 184/2016 e 247/2017), una rappresentazione errata o omessa del Fondo viola il principio di veridicità e altera la funzione del bilancio come "bene pubblico", rendendolo inidoneo a rappresentare fedelmente i reali equilibri finanziari dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Gestione economica

La gestione contabile dell'economato è strutturata per garantire il rispetto del tetto di spesa prefissato. Qualora le risorse si esauriscano anticipatamente, non è consentito effettuare ulteriori pagamenti senza una formale deliberazione di incremento del fondo.

Il ciclo contabile prevede l'emissione di mandati di pagamento sul Titolo I (spesa corrente) e le relative reversali d'incasso sul Titolo 9 (partite di giro); tale procedura serve esclusivamente a reintegrare le somme già spese entro il limite stabilito, e non ad autorizzare nuovi esborsi oltre il massimale. Questo meccanismo circolare permette, a fine esercizio, di avere un riscontro certo e trasparente della spesa complessiva effettuata.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Rimborso oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del T.U.O.E.L. decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 SCAD. 15 APRILE

La legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all'articolo 1, comma 704, che, a decorrere dall'anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Si segnala che entro il prossimo 15 aprile 2026 tutti gli enti la cui gestione commissariale è ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell'intero anno 2026, al fine di provvedere all'erogazione di un primo acconto per l'annualità 2026, ed una certificazione (allegato mod. B) a consuntivo degli oneri assunti, dal 1° gennaio 2025 o dalla data di insediamento della Commissione fino al 31 dicembre 2025.

Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell'anno 2025 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l'obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Con l'occasione, si sottolinea che eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548190 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, si ritiene opportuno riportare il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

"[...] che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti di competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l'avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell'attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell'organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l'ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione [...]"

Da ultimo, si coglie l'occasione per rammentare che il citato articolo 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, ha previsto, inoltre, che gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Allegati al presente comunicato i modelli che devono essere scaricati e successivamente ritrasmessi, debitamente compilati, come innanzi chiarito.

Leggi l'[articolo](#).



Approfondimento. Regole di comunicazione dello stock di debito commerciale

In vista della scadenza di fine gennaio riportiamo quanto pubblicato sul sito Area Rgs.

Chi deve comunicare lo stock del debito?

La legge 145/2018, all'art.1, comma 867, stabilisce che sono tenute alla comunicazione dello stock del debito **tutte le amministrazioni pubbliche**, individuate dalla legge 196/2009, art.1, comma 2. Fanno eccezione le amministrazioni pubbliche che aderiscono al **regime Siope+**. Per queste ultime, la comunicazione è obbligatoria fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale hanno aderito a Siope+. Nei successivi esercizi, **anche se non più obbligatoria, la comunicazione resta possibile ed è particolarmente consigliata se l'importo calcolato da PCC è differente da quello calcolato dai propri sistemi contabili**.

Quando va comunicato?

La legge 145/2018, all'art.1, comma 867, stabilisce che **entro il 31 gennaio di ogni anno** le amministrazioni pubbliche devono comunicare lo stock del debito al termine dell'esercizio precedente (31 dicembre).

Inoltre, per il comma 867 bis della stessa legge (introdotto dal decreto legge 19/2024, art. 40) le pubbliche amministrazioni devono comunicare **entro il mese successivo a ciascun trimestre** il proprio stock del debito alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.

Riepilogando:

- **entro il 31 gennaio** va comunicato lo stock riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- **entro il 30 aprile** va comunicato lo stock riferito al 31 marzo;
- **entro il 31 luglio** va comunicato lo stock riferito al 30 giugno;
- **entro il 31 ottobre** va comunicato lo stock riferito al 30 settembre.

La possibilità di comunicare lo stock del debito in Area RGS è segnalata dal testo **"Comunicazione in corso"**. Se invece visualizzi il testo **"Comunicazione chiusa"** non puoi più procedere alla comunicazione per quel periodo.

Come si fa la comunicazione?

Per comunicare lo stock del debito, clicca sul pulsante **"Crea comunicazione"** all'interno della finestra temporale di interesse (I, II, III trimestre o intero anno).

Nella sezione **"Stock dei debiti commerciali residui e non pagati"** inserisci l'importo da comunicare: tale importo può essere positivo, zero o negativo. L'**importo da comunicare** è quello che **risulta dal tuo sistema contabile**. Se il dato calcolato da PCC corrisponde a quello presente sul tuo sistema, puoi utilizzare il pulsante **"Copia importo calcolato da PCC"**.

Nella sezione **"Tipo di comunicazione"**:

- seleziona la voce **"Per tutte le U.O. sottostanti"** se l'importo che stai comunicando include le fatture scadute e non pagate delle unità organizzative (U.O.) inferiori alla tua nella gerarchia IPA (o se non sono presenti U.O. inferiori nella gerarchia IPA). Se sei accreditato al vertice dell'amministrazione, questa è l'unica opzione selezionabile;
- seleziona la voce **"Solo per la mia U.O."** se invece non conosci la situazione delle fatture delle U.O. inferiori alla tua nella gerarchia IPA.

Nella stessa sezione, dal menu a tendina **"Gestione Commissariale"** seleziona il valore **"Sì"** se l'ente o la U.O. per il quale stai comunicando il debito è affidato alla gestione di un commissario; altrimenti seleziona **"No"**.

Puoi inserire ulteriori informazioni sullo stock che hai comunicato nella sezione **"Note da aggiungere alla comunicazione"**. Seleziona uno o più campi predefiniti o inserisci un testo libero nel campo **"Altre note"**.

Tutte le informazioni inserite nella **comunicazione dello stock annuale**, così come i dati calcolati da PCC, sono **visibili anche agli utenti della RTS o dell'UCB** che ha competenza sul tuo ente o sulla tua U.O.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Da domani più limiti ai risarcimenti contabili

In vigore da domani la riforma della Corte dei conti. Passaggio cruciale e oggetto di contestazioni plurime da parte di chi vede nell'intervento il segmento di un più ampio progetto di ammorbidimento del sistema dei controlli sulla pubblica amministrazione che ha avuto tra gli altri elementi qualificanti la soppressione dell'abuso d'ufficio e la legge costituzionale sulla separazione delle carriere.

Tra i punti immediatamente operativi e più significativi senza dubbio va considerata l'introduzione di un tetto massimo al risarcimento del danno erariale, che mai potrà essere superiore al 30% della lesione accertata o comunque oltrepassare le due annualità di stipendio del dipendente pubblico. Misura che, per i magistrati contabili, depotenzia l'efficacia risarcitoria dell'istituto e alimenta percezioni di impunità.

La responsabilità deve essere poi limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, escludendo la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità) se il danno ha origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Piuttosto costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento. Nozione di colpa grave che però, sottolinea la magistratura contabile, è differente da quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, alla quale si va a sovrapporre con evidenti criticità applicative.

Esclusa del tutto comunque la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. In questi casi, la responsabilità è limitata solo ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

Centrale anche l'estensione, sia sotto il profilo della tipologia di atti interessati sia dei soggetti che possono attivarlo (Regioni, Province autonome, enti locali), del controllo preventivo di legittimità, in base al quale il provvedimento acquista efficacia entro 30 giorni in assenza di ulteriori approfondimenti. Disposizione che si scontra, tra altro, è stato ricordato, con organici della magistratura contabile del tutto inadeguati a fare fronte a un consistente aumento dei carichi di lavoro, a danno oltretutto del sistema dei controlli successivi.

Sul fronte della prescrizione, la riforma chiarisce che il termine di cinque anni si calcola dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno. Previsione che, hanno ancora contestato i magistrati, può compromettere il diritto del cittadino contribuente a un'effettiva azione risarcitoria per i danni all'erario.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual al debutto in 3.087 amministrazioni

SCAD. 30 GIUGNO

Il conto alla rovescia è partito. La riforma Accrual entra nei sei mesi decisivi. Entro il 30 giugno si giocano tutte le partite che contano: dall'obbligo normativo ai test sul campo, con il rendiconto 2025 destinato a fungere da prova generale. Il perimetro degli enti coinvolti è definito dalla determina 259/2024 del Ragioniere generale.

La platea comprende: 5 Pa centrali; 28 enti e istituzioni di ricerca; 22 tra Regioni e Province autonome; 100 Province e Città metropolitane; 2.374 Comuni con più di 5mila abitanti; 222 enti e aziende dell'Ssn; 70 università e istituti pubblici di istruzione universitaria; 74 Camere di commercio e relative unioni regionali; 16 autorità portuali; 22 enti nazionali di previdenza e assistenza; 154 altri enti pubblici con più di 50 dipendenti e ricavi o entrate superiori a 8,8 milioni di euro.

Per queste 3.087 amministrazioni coinvolte, il percorso è scandito dalla Rgs. Il punto di partenza resta la chiusura del rendiconto 2025 secondo la normativa vigente: per gli enti locali, il Dlgs 118/2011, applicando la contabilità economico-patrimoniale secondo il principio contabile 4/3. Solo dopo aver ottenuto i saldi economici e patrimoniali può prendere avvio la fase pilota vera e propria. Per supportare gli enti nella predisposizione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi al 2025, la Rgs ha messo a disposizione modelli di raccordo tra i piani dei conti attuali e il nuovo Piano dei conti unico delle Pa. Gli strumenti consentono la riclassificazione dei dati contabili e l'applicazione delle rettifiche necessarie a recepire i principi Accrual.

Dal punto di vista operativo, nulla cambia nelle procedure ordinarie: il rendiconto 2025 dovrà essere approvato e trasmesso alla Bdap. Gli adempimenti della fase pilota hanno natura tecnica: gli schemi Accrual non devono essere deliberati dagli organi consiliari né sottoposti al giudizio dei revisori, non hanno valore giuridico e non producono effetti autorizzatori. Una volta predisposti, gli schemi Accrual sul 2025 vengono trasmessi alla Rgs attraverso protocolli analoghi a quelli già in uso per la Bdap.

Conclusa la sperimentazione, la condivisione delle prime evidenze con amministratori e revisori favorirà la familiarizzazione con la nuova contabilità, destinata a entrare a regime pieno dal 2030, dopo una fase di progressivo consolidamento. Tra i target del Pnrr figura anche la formazione: entro il 31 marzo ogni amministrazione dovrà garantire l'addestramento completo sulle nuove regole ad almeno un funzionario, tramite i corsi disponibili sul portale Accrual.

Leggi l'[articolo](#).

□ **FORMAZIONE OBBLIGATORIA:** Entro il 31 marzo ogni amministrazione deve garantire addestramento completo ad almeno un funzionario tramite corsi sul portale Accrual.

Risorse



Ministero dell'Interno. Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2025 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2026

Legge 23 luglio 1998, n.251. Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2025 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Approvazione della modalità di certificazione relativa all'attribuzione, per l'anno 2026, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell'anno 2025, il distacco per motivi sindacali

Si comunica che il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 20 gennaio 2026 recante: «Approvazione della modalità di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale relativa all'assegnazione nell'anno 2026 del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2025 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali» è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Contributo rimborso IVA contratti di servizio trasporto pubblico locale

Il Ministero dell'Interno comunica che nel sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 20 gennaio 2026, recante: «Approvazione della modalità di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale relativa all'attribuzione, per l'anno 2026, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale».

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



ARERA. Bonus Rifiuti UR3, aggiornato il valore ISEE

ARERA ha pubblicato Delibera n. 2/2026 “Aggiornamento dei valori soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall’1 gennaio 2026”. Il provvedimento stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali viene aggiornato alla cifra di 9.796 euro. Tale modifica è disposta in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2016 e dal più recente d.P.C.M. del 21 gennaio 2025.

Il nuovo limite economico si applica uniformemente a tutte le agevolazioni destinate alle famiglie in condizioni di svantaggio, includendo nello specifico il bonus per l’energia elettrica, il bonus per la fornitura del gas e il bonus per il servizio idrico. Inoltre, la medesima soglia di 9.796 euro viene estesa anche al nuovo bonus sociale relativo alla gestione dei rifiuti, introdotto dalla normativa del 2025.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Agenzia delle Entrate. Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Leggi l'[articolo](#).



Conferenza Stato-Città. Legge di bilancio 2026: proroga incarichi e nuove assunzioni per segretari comunali nei piccoli comuni

Al fine di garantire la continuità amministrativa nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di segretario comunale negli Enti locali di piccole dimensioni possono essere conferiti per ulteriori dodici mesi ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera.

Ai sensi dell’articolo 12bis del DL 4/2022, richiamate nell’articolo 18quater del DL 113/2024, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, può infatti assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.

La legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026), e specificatamente l’articolo 1 comma 691, coerentemente con le disposizioni indicate, protrae di ulteriori 12 mesi gli incarichi conferiti, per

venire incontro alle esigenze amministrative dei piccoli comuni.

Contestualmente, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, nella stessa legge di bilancio 2026, con l'articolo 1 comma 833, viene autorizzato il ministero dell'Interno a iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, indetto con decreto del 18 novembre 2024, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

Con successivo e apposito DPCM dell'8 gennaio 2026 il Ministero dell'Interno è stato autorizzato ad assumere 98 nuovi segretari comunali e provinciali.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Ultimi orientamenti applicativi

Pubblichiamo gli ultimi nuovi orientamenti applicativi che nonostante riguardino il comparto Funzioni Centrali, contengono delle indicazioni utili anche per gli enti locali.

Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica del requisito temporale minimo per la partecipazione alle procedure di progressione economica all'interno delle aree, in relazione al personale che abbia già beneficiato di una precedente progressione economica?

Id: 36247

L'art. 16 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. La disposizione prevede inoltre che tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro dalla contrattazione integrativa.

La stessa norma chiarisce che, ai fini della verifica del requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle progressioni già attribuite.

Ne consegue che l'intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra la data di decorrenza dell'ultima progressione economica attribuita (dies a quo) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (dies ad quem). Tale valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva, rilevando unicamente le decorrenze economiche delle progressioni coinvolte.

A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l'ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.

Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l'intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.

Qual è il periodo di comportamento applicabile in caso di assenza per infortunio sul lavoro, riferita a un dipendente a tempo indeterminato in regime di part-time?

Id: 36249

La disciplina contrattuale di riferimento è contenuta all'art. 39 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018.

La citata norma prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto.

Il medesimo articolo, al comma 5, precisa inoltre che le assenze per infortunio sul lavoro non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comportamento, con le assenze per malattia ordinaria.

Ne consegue che, diversamente da quanto previsto per la malattia ordinaria, per la quale il

contratto individua un periodo massimo di comporto nel triennio mobile, in caso di infortunio sul lavoro il CCNL non stabilisce una durata predefinita del periodo di conservazione del posto espressa in mesi..

Per l'applicazione di tale disciplina non rileva la tipologia di rapporto di lavoro del dipendente.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 (Permessi retribuiti) del CCNL del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, è possibile considerare le attività preliminari previste dai bandi di concorso, quali, ad esempio, l'identificazione dei candidati o la consegna dei codici, come equiparabili allo svolgimento delle prove di esame, con conseguente riconoscimento del permesso retribuito per la partecipazione a concorsi ed esami?

Id: 36251

L'art. 24, comma 1, lettera a), del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 riconosce al dipendente otto giorni di permesso retribuito all'anno per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. La formulazione della disposizione individua espressamente nello svolgimento della prova concorsuale il presupposto per la fruizione del beneficio.

Ne consegue che l'eventuale riconducibilità, nell'ambito applicativo della norma contrattuale, di attività ulteriori e antecedenti allo svolgimento delle prove, quali le operazioni preliminari di identificazione dei candidati o di consegna dei codici, presuppone una valutazione circa la loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d'esame, così come definita dal bando di concorso.

Tale valutazione attiene a profili di natura applicativa e gestionale, che rientrano nella competenza dell'amministrazione interessata, anche in relazione alle specifiche previsioni del singolo bando e alle modalità organizzative concretamente adottate per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Resta pertanto ferma la responsabilità dell'amministrazione di verificare, nel rispetto della disciplina contrattuale, se le attività preliminari previste dal bando costituiscano parte integrante e necessaria della prova concorsuale ovvero se debbano essere considerate attività prodromiche non coincidenti con i "giorni di svolgimento delle prove" cui la norma contrattuale fa riferimento.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Contratti Pa, rinnovi al via: sul tavolo 10 miliardi

Chiusa prima di Natale la breve fase di avvio, con la riunione di questa mattina all'Aran entra nel vivo il confronto sul rinnovo del contratto 2025/27 del personale di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps e Inail.

Ma è tutta la macchina contrattuale del pubblico impiego a scaldare i motori, in vista di una tornata che almeno nelle intenzioni del ministro per la Pa Paolo Zangrillo dovrebbe chiudersi in fretta: in un'agenda che punta all'intesa sulle Funzioni centrali prima di Pasqua, e che nel corso dell'anno vuole chiudere i negoziati anche degli altri settori della Pa.

Il fattore tempo del resto è essenziale per accelerare quel recupero dei livelli salariali messi a dura prova dalla lunga fiammata inflattiva del 2022-23. E per cogliere i frutti di uno scenario inedito per la Pubblica amministrazione: che per la prima volta vede a portata di mano la possibilità di rinnovare i contratti nel corso del triennio di riferimento, e non con le consuete firme postume che moltiplicano gli arretrati ma nei fatti svuotano di significato lo strumento contrattuale. La strada, complice il nuovo Patto di stabilità Ue che impone agli Stati di mettere nei bilanci di previsione tutte le spese "inevitabili" negli anni futuri, è stata aperta dalla manovra 2025, che ha stanziato i fondi per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego fino al 2030. Per la tornata 2025/27 ci sono in campo circa 10 miliardi di euro annui a regime, divisi fra i 5,55 per i «settori statali», quelli finanziati direttamente dalla legge di bilancio, e i 4,38 miliardi che Regioni, enti locali e le altre

amministrazioni dei settori «non statali» devono trovare nei propri bilanci per garantire ai dipendenti aumenti retributivi analoghi a quelli previsti nello Stato. Il conto si completa poi con i fondi aggiuntivi messi anche dall'ultima manovra per oliare il meccanismo dei rinnovi, in particolare per la sanità e per gli enti locali (a cui è destinato il nuovo fondo da 50 milioni nel 2027 e 100 dal 2028 per rinforzare le quote accessorie delle buste paga).

Ai 204.590 dipendenti delle Funzioni centrali il nuovo contratto offre aumenti mensili lordi da 55 euro dal 1° gennaio 2025, da 111 euro quest'anno e da 167 euro a regime dal 1° gennaio prossimo. La somma replica i 166 euro portati dal contratto 2022/24, firmato in via definitiva nel gennaio dell'anno scorso. Negli altri comparti, dalla sanità agli enti locali e all'istruzione, l'accoppiata delle due tornate ferma gli aumenti cumulati poco sotto quota 300 euro al mese.

Come di prammatica, ministeri, fisco ed enti pubblici nazionali fanno da apripista per tutti i comparti, anche sulla parte ordinamentale che questa volta dovrebbe concentrare le proprie novità sulla prima regolazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di gestione e di valutazione del personale (Sole 24 Ore del 17 gennaio). Ma a stretto giro sono attesi anche gli atti d'indirizzo per gli altri comparti, che in queste settimane stanno ultimando i lavori sul testo necessario a far partire le trattative. In agenda c'è però anche il completamento della tornata 2022/24: al consiglio dei ministri della prossima settimana dovrebbero arrivare le intese su dirigenti e dipendenti di Regioni ed enti locali, nel passaggio finale prima della certificazione della Corte dei conti e quindi della firma definitiva, poi sarà il turno dell'accordo sui dirigenti sanitari.

L'accelerata non basta da sola a sanare le ferite di un'inflazione cumulata che fra 2015 e 2025 è stata del 24%, cioè 9,2 punti in più del +14,8% registrato dalle retribuzioni contrattuali del pubblico impiego (lo dice l'ultimo rapporto semestrale dell'Aran). Ma come sempre il conto va completato con le misure fiscali intervenute in questi anni per alleggerire il carico sui redditi medio-bassi, tipici nella Pa. Ci ha pensato anche l'ultima legge di bilancio, con l'imposta sostitutiva del 15% sul salario accessorio fino a 800 euro (benefici fino a 395 euro all'anno per l'effetto combinato con le detrazioni) e quella del 5% sugli aumenti portati dai rinnovi contrattuali firmati fra 2024 e 2026: a partire dunque da quelli previsti nelle tante intese raggiunte nei mesi scorsi fra i sindacati e l'Agenzia di rappresentanza guidata da Antonio Naddeo.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Incentivi tecnici e quantificazione

Le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche sono attinte direttamente dagli stanziamenti delle singole procedure di affidamento, entro il limite massimo del 2% dell'importo a base di gara.

Tale fondo non è previsto qualora l'amministrazione deleghi esternamente lo svolgimento delle procedure. Per garantire l'efficacia dell'incentivo, è necessario definire preventivamente, in fase di programmazione, sia le attività da remunerare che i relativi importi. Sebbene l'ente goda di discrezionalità nel determinare i criteri di riparto tramite un regolamento generale, l'erogazione dell'incentivo per forniture e servizi richiede una motivazione analitica. Questa deve dimostrare la "particolare importanza" della prestazione e il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, assicurando trasparenza e imparzialità.

Leggi l'[articolo](#).

Revisione

FNC. Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati – Aggiornato con la legge di bilancio 2026

Il documento rappresenta un aggiornamento della versione già resa disponibile nel mese di novembre 2025 e contiene le novità della Legge di Bilancio 2026 oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione. Si segnala, inoltre, la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2025 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.302 del 31.12.2025 – che differisce dal 31 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2026-2028.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro che aiutano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell'elaborazione del parere vengono forniti anche un file excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano una guida pratica per le verifiche.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie o irregolarità che l'Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell'ambito della funzione di collaborazione, nell'ottica di fornire un valido supporto all'organo politico al quale compete la complessa attività d'indirizzo e controllo amministrativo dell'ente.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all'attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un'azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



TAR. Il piano alienazioni immobiliari si può cambiare

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni privati contro un Comune in merito alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico. La controversia riguardava la decisione dell'ente di inserire alcuni terreni nel piano delle locazioni invece di procedere alla loro vendita, come inizialmente ipotizzato anni prima.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026

Leggi l'[articolo](#).

Per gli enti che non avessero previsto le somma a bilancio occorre effettuare variazione.



ANAC. Pubbliche amministrazioni: i termini per la pubblicazione del PIAO e dei Piani triennali

Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025).

Leggi l'[articolo](#).



UPI. Firmato il Protocollo d'Intesa tra MIT e UPI per il rafforzamento dell'HUB Contratti Pubblici

E' stato sottoscritto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'Unione delle Province Italiane (UPI), un protocollo di Intesa con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e promuovere azioni congiunte per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Appalto mense di un Comune: violato Codice Appalti e articolo 41 della Costituzione

Il bando della refezione scolastica progettato da un comune per nidi e scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado con importo a base d'asta di quasi 105 milioni di euro viola il Codice degli Appalti, il favor participationis e la libertà di iniziativa economica privata, ponendosi in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione italiana.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio dei Ministri. Approvazione decreto legislativo su tutela penale dell'ambiente

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Richiesta d'accesso di consigliere comunale agli atti dei procedimenti disciplinari

Si ritiene che, nel caso di specie, sia legittimo il differimento dell'ostensione della documentazione riferita al procedimento disciplinare in corso, mentre debba essere riscontrata positivamente la richiesta di accesso al procedimento disciplinare concluso.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista IL SUNTO RAGIONERIA è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834